

Premesso che il D. L. n. 113/2018 recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e sicurezza (convertito con L. n. 132/2018) ha introdotto novità importanti in materia d'iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale intervenendo sul D.Lgs. n. 142/2015 (norma di attuazione della direttiva UE 2013/33 sull'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale) modificando in particolare l'art. 4 ed abrogando l'articolo 5 bis, facendo così venir meno la modalità semplificata ed automatica di iscrizione anagrafica dei medesimi;

Considerato che ai sensi dell'art. 6 comma 7 del D.lgs. 286/1998, che non è stato modificato dal predetto D. L. n. 113/2018, le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal D.P.R. n. 223/1989,

Ritenuto interpretare il comma 1 bis dell'art. 4 del D.Lgs. n. 142/2015 introdotto con l'art. 13 del D. L. n. 113/2018 convertito con L. n. 132/2018 (il permesso di soggiorno provvisorio non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica) nel senso che non manifesta un divieto esplicito di iscrizione anagrafica per i cittadini stranieri richiedenti asilo, limitandosi ad evidenziare come il permesso di soggiorno per richiesta di protezione internazionale non valga a consentire l'automatica iscrizione anagrafica dei medesimi, con conseguente necessità di procedere come per i cittadini italiani con le modalità previste dal D.P.R. n. 223/1989;

Rilevato che tale interpretazione è stata fatta propria dall'Autorità giudiziaria Ordinaria in recenti pronunce (Tribunale di Bologna con ordinanze emesse il 02.05.2019, Tribunale di Firenze con ordinanza emessa il 18.03.2019, Tribunale di Genova con ordinanza emessa il 20.05.2019) al fine della coerenza con i principi dell'Ordinamento (in particolare quelli di uguaglianza e parità di trattamento) e con la tutela del diritto soggettivo all'iscrizione anagrafica, assicurando così effettività a tutti i conseguenti diritti derivanti dallo "status" di residente;

Rilevato inoltre che il diritto soggettivo all'iscrizione anagrafica è un diritto inviolabile dell'individuo avente rilievo costituzionale (art. 16 Cost.) e nel quadro normativo comunitario;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto ed anche al fine di evitare contenziosi con elevata possibilità di soccombenza per l'amministrazione comunale, di procedere all'iscrizione nei registri della popolazione residente dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale che presenteranno la relativa dichiarazione di residenza, correlata comunque dalla documentazione di identità e di soggiorno ai sensi della normativa ordinaria vigente;

Visto inoltre l'art. 54 del T.U. degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000 in materia di attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale, ed in particolare il comma 3 ai sensi del quale il Sindaco, Ufficiale di Governo, sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e della popolazione;

DECRETA

agli ufficiali d'anagrafe delegati:

1. di provvedere all'iscrizione nel Registro della popolazione residente del Comune di Castel Maggiore dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale rientranti nelle specifiche condizioni di legge citate in premessa;
2. di trasmettere il presente atto ai Servizi demografici al fine di darne piena esecuzione.